

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-2016-574	del 20/07/2016
Oggetto	Adesione alla Convenzione Intercent-ER “per la fornitura di prodotti cartari e detergenti a ridotto impatto ambientale, accessori per comunità ed accessori per la consumazione dei pasti 3” per le sedi Arpae Emilia-Romagna della Direzione Generale, della Direzione tecnica e della Sezione Provinciale di Bologna.	
Proposta	n. PDTD-2016-579	del 19/07/2016
Struttura adottante	Direzione Amministrativa	
Dirigente adottante	Razzaboni Massimiliana	
Struttura proponente	Area Acquisizione Beni E Servizi	
Dirigente proponente	Dott.ssa Bortolotti Elena	
Responsabile del procedimento	Bortolotti Elena	

Questo giorno 20 (venti) luglio 2016 presso la sede di Via Po, 5 in Bologna, il Direttore Amministrativo, Dott.ssa Razzaboni Massimiliana, ai sensi del Regolamento Arpae sul Decentramento amministrativo, approvato con D.D.G. n. 100 del 30/12/2015 e dell'art. 4, comma 2 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 determina quanto segue.

Oggetto: Adesione alla Convenzione Intercent-ER “per la fornitura di prodotti cartari e detergenti a ridotto impatto ambientale, accessori per comunità ed accessori per la consumazione dei pasti 3” per le sedi Arpae Emilia-Romagna della Direzione Generale, della Direzione tecnica e della Sezione Provinciale di Bologna.

VISTE:

- la L.R. n. 11 del 2004 “Sviluppo regionale della società dell’informazione”, ed in particolare gli artt. 19 “Costituzione della struttura regionale di acquisto” e 21 “Funzionamento del sistema di acquisto centralizzato”;
- la D.D.G. n. 94 del 23/12/2014 recante: “Direzione Amministrativa. Area Bilancio e Controllo Economico. Approvazione del Bilancio pluriennale di previsione per il triennio 2015-2017, del Piano Investimenti 2015-2017, del Bilancio economico preventivo per l’esercizio 2015, del Budget generale e della programmazione di cassa 2015”;
- la D.D.G. n. 95 del 23/12/2014 recante: “Direzione Amministrativa. Area Bilancio e Controllo Economico. Approvazione delle linee guida e assegnazione dei budget di esercizio e investimenti per l’anno 2015 ai Centri di Responsabilità”;
- la D.D.G. n. 23 del 13/02/2015 recante: “Direzione Amministrativa. Programma dell’attività contrattuale nell’esercizio 2015 della Direzione Amministrativa.”
- il regolamento Arpae in materia di approvvigionamento

PREMESSO:

- che Arpae, nelle more dell’attivazione della Convenzione da parte di Intercent-ER per l’approvvigionamento della fornitura di prodotti cartari monouso igienico sanitari per le amministrazioni del territorio regionale, dovendo garantire la continuità del servizio per le sedi Arpae della Direzione Generale, della Direzione tecnica e della Sezione Provinciale di Bologna, ha richiesto alla società Paredes Italia Spa (fornitore aggiudicatario del precedente contratto) un’offerta mediante espletamento di RdO sul MEPA di Consip;
- che a seguito dell’espletamento della RdO sopra richiamata è stato stipulato, in data 29/02/2016, un contratto per la fornitura di materiale cartario monouso igienico sanitario comprendente:
 - bobine di carta, carta igienica, salviette asciugamani, rotoli asciugamani, sapone mani, sacchetti igienici e relativi dispenser; la manutenzione/sostituzione dei dispenser e la prestazione dei servizi di igienizzazione;
- che il contratto suddetto scadrà in data 28/07/2016;

- che sussiste la necessità di garantire l’approvvigionamento del suddetto materiale, senza soluzione di continuità oltre la scadenza del contratto di cui sopra;
- che l’Agenzia Intercent-ER, ha concluso la procedura ad evidenza pubblica di individuazione del contraente per la fornitura di prodotti cartari e detergenti a ridotto impatto ambientale, accessori per comunità ed accessori per la consumazione dei pasti 3, di cui al bando di gara inviato alla G.U.U.E. l’11/06/2015, suddivisa nei seguenti 4 lotti:
 - Lotto 1- Prodotti cartari monouso igienico sanitario a ridotto impatto ambientale
 - Lotto 2- Detergenti a ridotto impatto ambientale e cosmetici
 - Lotto 3- Accessori per comunità (sacchi immondizia, sacchetti di carta)
 - Lotto 4- Accessori per la consumazione dei pasti
- che la società Paredes Italia Spa con sede legale in Via Spataro 124 - Genova, è risultata aggiudicataria del lotto 1 “Prodotti cartari monouso igienico sanitario a ridotto impatto ambientale”, della procedura di cui sopra, ed ha sottoscritto in data 04/04/2016 con INTERCENT-ER apposita Convenzione (di durata annuale con possibilità di rinnovo di 12 mesi), pubblicata sul sito internet www.intercent.it, e allegata sub A) al presente atto quale parte integrante e sostanziale;
- che Arpae deve utilizzare la suddetta convenzione, ai sensi dell’art. 21 comma 2 della l.r. 11/2004, mediante l’emissione di Ordinativi di fornitura generati dal sito, da firmarsi digitalmente;
- che gli Ordinativi di Fornitura daranno origine a contratti di durata sino al 36° mese successivo alla data di sottoscrizione della Convenzione e pertanto sino al 03/04/2019;
- che a seguito di Richiesta Preliminare di Fornitura da parte di Arpae in data 06/05/2016 e di successivo sopralluogo da parte del Fornitore presso le sedi interessate sono stati predisposti i relativi verbali tecnici, sottoscritti da entrambe le parti, agli atti dell’amministrazione.

DATO ATTO:

- che sono stati condotti accertamenti volti ad appurare l’esistenza di rischi da interferenza nell’esecuzione della fornitura in oggetto e che non sono stati riscontrati i suddetti rischi, pertanto non è necessario provvedere alla redazione del DUVRI; non sussistono conseguentemente costi per la sicurezza.

CONSIDERATO:

- che sulla base dei consumi storici della fornitura di materiale igienico sanitario nonchè in relazione al numero dei dipendenti e dei servizi igienici delle sedi Arpae della Direzione Generale, della Direzione tecnica e della Sezione Provinciale di Bologna, si stima un fabbisogno triennale per un importo complessivo pari ad € 27.930,00 (Iva esclusa) così suddiviso:

✓ € 12.000,00 per la Direzione Generale, Via Po n. 5- Bologna;

- ✓ € 2.700,00 per le sedi della Direzione Tecnica, Largo Caduti del Lavoro n. 6- Bologna e Via Begarelli 13- Modena;
- ✓ € 13.230,00 per le sedi della Sezione provinciale di Bologna, Via Rocchi n. 19- Bologna, Via Fariselli n. 5- Distretto di Pianura San Giorgio di Piano, Via Sforza n. 3- Imola, Via Berzantina n. 30/10- Distretto di Montagna- Castel di Casio, Via Ranzani, 7/39- Distretto di Casalecchio di Reno;
- che le sedi interessate provvederanno periodicamente sulla base delle proprie esigenze ad emettere le Richieste di Approvvigionamento, il cui valore non risulti inferiore a 150,00 Euro, contenenti i quantitativi esatti oggetto di fornitura e i relativi prezzi unitari come da listino prezzi, allegato sub B) al presente atto quale parte integrante e sostanziale, per le seguenti tipologia di prodotti:
 - ✓ Bobine industriali
 - ✓ Carta igienica intercalata
 - ✓ Carta asciugamani in rotolo
 - ✓ Carta asciugamani piegati
- che la fornitura di cui trattasi presenta aspetti di sostenibilità ambientale per conformità ai CAM (Criteri Ambientali Minimi) definiti con D.M. 24/05/2012;

RILEVATO:

- che sono stati acquisiti, tramite il sistema Simog gestito dall'Autorità Nazionale Anticorruzione i seguenti CIG derivati:
 - CIG n. ZF11AAF6E7 per la sede della Direzione Generale;
 - CIG n. Z6A1AAF9BC per le sedi della Direzione Tecnica;
 - CIG n. Z341AAFADE per le sedi della Sezione di Bologna;

ACQUISITE:

- le richieste di acquisto da parte del Direttore Tecnico per quanto riguarda le sedi della Direzione Tecnica (Largo Caduti del Lavoro, 6 e Via Begarelli 13) e del Direttore della Sezione di Bologna per quanto riguarda le sedi della Sezione Provinciale di Bologna (Via Rocchi n. 19- Bologna, Via Fariselli n. 5- Distretto di Pianura San Giorgio di Piano, Via Sforza n. 3- Imola, Via Berzantina n. 30/10- Distretto di Montagna- Castel di Casio, Via Ranzani, 7/39- Distretto di Casalecchio di Reno).

RITENUTO:

- per tutto quanto sopra esposto, di aderire al lotto 1 della Convenzione per la fornitura di materiale cartario monouso igienico/sanitario, stipulata in data 04/04/2016 tra l'Agenzia

Intercent-ER e la società Paredes Italia Spa, ai sensi dell'art. 21 della L.R. n. 11/2004, per la durata di 36 mesi a decorrere dal 01/08/2016;

- di demandare alla Responsabile dell'Area Acquisizione Beni e Servizi l'emissione degli Ordinativi di Fornitura per i seguenti importi complessivi:
- per la Direzione Generale per un importo complessivo presunto di Euro 12.000,00 (IVA esclusa), pari ad Euro 14.640,00 comprensivo di IVA;
- per le sedi della Direzione Tecnica per un importo complessivo presunto di Euro 2.700,00 (IVA esclusa), pari ad Euro 3.294,00 comprensivo di IVA;
- per le sedi della Sezione Provinciale di Bologna per un importo complessivo presunto di Euro 13.230,00 (IVA esclusa), pari ad Euro 16.140,00 comprensivo di IVA;
- di demandare ai Nodi destinatari della fornitura di cui trattasi l'individuazione di un referente del contratto con il compito di controllare la corretta esecuzione della fornitura e di liquidare le relative fatture, secondo la propria organizzazione;

SU PROPOSTA:

- della Responsabile Area Acquisizione Beni e servizi, la quale ha espresso parere favorevole in merito alla regolarità amministrativa del presente atto;

DATO ATTO:

- che Responsabile del procedimento è la dott.ssa Elena Bortolotti, Responsabile dell'Area Acquisizione Beni e Servizi.
- che è stato espresso il parere di regolarità contabile dal Responsabile dell'Area Bilancio e Controllo Economico, Dr. Giuseppe Bacchi Reggiani.

DETERMINA

1. di aderire, per i motivi in premessa esposti, alla convenzione stipulata in data 04/04/2016 tra l'Agenzia regionale Intercent-ER e la Società Paredes Italia Spa per la fornitura di materiale cartario monouso igienico sanitario (Lotto 1) per le sedi Arpae della Direzione Generale, Via Po n. 5- Bologna, della Direzione Tecnica, Largo Caduti del Lavoro n. 6- Bologna e Via Begarelli 13- Modena, della Sezione Provinciale di Bologna, Via Rocchi 19- Bologna, Via Fariselli n. 5- Distretto di Pianura San Giorgio di Piano, Via Sforza n. 3- Imola, Via Berzantina n. 30/10- Distretto di Montagna- Castel di Casio, Via Ranzani, 7/39- Distretto di Casalecchio di Reno, disponibile sul sito internet www.intercent.it, ai prezzi ivi stabiliti e allegati sub B) al presente atto quale parte integrante e sostanziale;
2. di demandare alla Responsabile dell'Area Acquisizione Beni e Servizi l'emissione degli Ordinativi di Fornitura per i seguenti importi complessivi:
 - per la Direzione Generale per un importo complessivo presunto di Euro 12.000,00 (IVA esclusa), pari ad Euro 14.640,00 comprensivo di IVA;

- per le sedi della Direzione Tecnica per un importo complessivo presunto di Euro 2.700,00 (IVA esclusa), pari ad Euro 3.294,00 comprensivo di IVA;
 - per le sedi della Sezione Provinciale di Bologna per un importo complessivo presunto di Euro 13.230,00 (IVA esclusa), pari ad Euro 16.140,00 comprensivo di IVA;
3. di dare atto che gli Ordinativi di Fornitura daranno origine a contratti di durata sino al 36° mese successivo alla data di sottoscrizione della Convenzione e pertanto sino al 03/04/2019 ;
 4. di dare atto che le sedi interessate provvederanno periodicamente sulla base delle proprie esigenze ad emettere le Richieste di Approvvigionamento, il cui valore non risulti inferiore a 150,00 Euro, contenenti i quantitativi esatti oggetto di fornitura;
 5. di demandare ai Nodi destinatari della fornitura di cui trattasi l'individuazione di un referente del contratto con il compito di controllare la corretta esecuzione della fornitura e di liquidare le relative fatture, secondo la propria organizzazione;
 6. di dare atto che la spesa triennale presunta avente natura di "Materiale di consumo" stimata in euro 34,074,00(IVA inclusa) è così suddivisa:
 - Area Acquisizione Beni e Servizi: € 14.640,00 (Iva inclusa)
 - Direzione Tecnica : € 3.294,00 (Iva inclusa)
 - Sezione provinciale di Bologna: € 16.140,00 (Iva inclusa)ed è a carico pro-quota dei budget annuali 2016, 2017, 2018 e 2019 e ricompresa nel conto economico preventivo pluriennale, con riferimento ai centri di responsabilità Area Acquisizione beni e servizi, Sezione Provinciale di Bologna e Direzione tecnica che provvederanno alle opportune registrazioni contabili.

Il Direttore Amministrativo
(Dr.ssa Massimiliana Razzaboni)

**CONVENZIONE
PER LA FORNITURA DI PRODOTTI CARTARI E DETERGENTI A RIDOTTO IMPATTO
AMBIENTALE, ACCESSORI PER COMUNITÀ ED ACCESSORI PER LA
CONSUMAZIONE DEI PASTI 3**

LOTTO 1

CIG N. 62815979D2

TRA

Agenzia Regionale Intercent-ER, (di seguito nominata, per brevità, anche Agenzia), con sede legale in Bologna, Via dei Mille, 21 C.F. 91252510374, in persona del Direttore e legale rappresentante, Dott.ssa Alessandra Boni;

E

Paredes Italia Spa, sede legale in Genova, Via Spataro 124, cap 16151 iscritta al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio di Genova al n. 49948, P. IVA 02974560100, domiciliata ai fini del presente atto in Genova, Via Spataro 124, cap 16151, in persona del Signor Girolamo Lo Presti, Procuratore, giusti poteri allo stesso conferiti da Procura Rep. N. 43419 del 18/05/07 a firma del Notaio Segalerba in Genova (di seguito nominata, per brevità, anche "Fornitore");

PREMESSO

- a) che l'Agenzia, nel rispetto dei principi in materia di scelta del contraente, ha ravvisato la necessità di procedere, e infatti ha proceduto, all'individuazione del fornitore **per la Fornitura di prodotti cartari e detersivi a ridotto impatto ambientale, accessori per comunità ed accessori per la consumazione dei pasti 3 – Lotto1** - mediante procedura ad evidenza pubblica di cui al bando di gara inviato alla G.U.U.E. l' 11/06/2015;
- b) che il Fornitore è risultato aggiudicatario della fornitura di cui sopra e, per l'effetto, ha manifestato espressamente la volontà di impegnarsi a fornire i beni oggetto della presente Convenzione ed eseguire l'Ordinativo di Fornitura, alle condizioni, modalità e termini di seguito stabiliti;
- c) che l'obbligo del Fornitore di prestare quanto oggetto della presente Convenzione sussiste nei modi e nelle forme disciplinati dalla presente Convenzione e da tutta la documentazione di gara, ai prezzi unitari, alle condizioni, alle modalità ed ai termini stabiliti;
- d) che i singoli contratti di fornitura vengono conclusi a tutti gli effetti tra le Amministrazioni Contraenti, da una parte, ed il Fornitore, dall'altra parte, attraverso l'emissione dell'Ordinativo di Fornitura (i.e. contratto);
- e) che il Fornitore dichiara che quanto risulta dalla presente Convenzione, dal Bando di gara e dal Disciplinare di gara e suoi allegati, definisce in modo adeguato e completo l'oggetto delle prestazioni da fornire e, in ogni caso, ha potuto acquisire tutti gli elementi per un'adeguata valutazione tecnica ed economica delle stesse e per la formulazione dell'offerta;

- f) che il Fornitore, da verifiche d'ufficio, risulta regolarmente iscritto presso la Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura ha presentato dichiarazione sostitutiva di certificato camerale, e reso l'autodichiarazione circa il possesso dei requisiti di idoneità tecnica e professionale, ai sensi dell'art. 47 del T.U. n. 445/2000, di cui all'art. 26, comma 1, lettera a) del D. Lgs. n. 81/2008 e s.m., nonché l'ulteriore documentazione richiesta ai fini della stipulazione della presente Convenzione;
- g) che il Fornitore ha dimostrato di aver stipulato/in essere una polizza assicurativa per la responsabilità civile richiesta ai fini della stipula della presente Convenzione;
- h) che la presente Convenzione non è fonte di obbligazione per l'Agenzia nei confronti del Fornitore, rappresentando in ogni caso la medesima Convenzione le condizioni generali delle prestazioni che verranno concluse dalle Amministrazioni Contraenti con l'emissione del relativo Ordinativo di Fornitura (fonte di obbligazione);
- i) che le singole Amministrazioni Contraenti sono responsabili delle proprie Richieste di Consegna;
- j) che la presente Convenzione sarà risolta di diritto, qualora, nel termine indicato da Intercent-ER, il Fornitore non effettui il pagamento delle spese sostenute per l'assolvimento degli oneri di pubblicazione dei bandi, avvisi ed esiti di gara sui quotidiani, come definite al paragrafo 13 del Disciplinare di gara;

Ciò premesso, tra le parti come in epigrafe rappresentate e domiciliate

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Articolo 1 Valore delle premesse e degli allegati

Le premesse di cui sopra, gli Atti e i documenti richiamati nelle medesime premesse e nella restante parte del presente Atto, il capitolato tecnico, l'elenco dei prodotti aggiudicati al Fornitore, e l'offerta economica sono fonte delle obbligazioni oggetto della presente Convenzione.

Articolo 2 Definizioni

1. Nell'ambito della Convenzione si intende per:

- Intercent-ER: l'Agenzia Regionale deputata all'acquisto di beni e servizi per le Pubbliche Amministrazioni della Regione Emilia-Romagna;
- Convenzione: l'Atto sottoscritto tra Intercent-ER ed il Fornitore, compresi i suoi allegati, nonché i documenti ivi richiamati;
- Fornitore: l'Impresa o il Raggruppamento Temporaneo d'Imprese o il Consorzio o la Rete di Imprese risultata/o aggiudicataria/o e che conseguentemente sottoscrive la Convenzione con l'Agenzia Regionale Intercent-ER, obbligandosi a quanto nella stessa previsto e, comunque, ad eseguire gli Ordinativi di Fornitura;
- Amministrazione/i Contraente/i: le Pubbliche Amministrazioni presenti sul territorio regionale che intendano utilizzare la Convenzione stipulata tra Intercent-ER e il Fornitore

nel periodo della sua validità ed efficacia, nei limiti dell'importo massimo stabilito dalla Convenzione medesima;

- Punto Ordinante: gli uffici e le persone fisiche delle Amministrazioni Contraenti autorizzati ad impegnare la spesa e quindi abilitati ad effettuare gli Ordinativi di Fornitura;
- Referente dell'Amministrazione: la persona designata dall'Amministrazione Contraente come responsabile dei rapporti con il Fornitore;
- Ordinativo di Fornitura (i.e. contratto): il documento, disponibile sul Sito delle Convenzioni con il quale le Amministrazioni comunicano la volontà di acquistare i prodotti oggetto della Convenzione, impegnando il Fornitore all'esecuzione della prestazione richiesta;
- Importo minimo di consegna: l'importo minimo dei prodotti che devono essere complessivamente forniti in un'unica consegna. Esso è pari ad € 150,00 (centocinquanta/00) al netto dell'IVA;
- Richiesta di Approvvigionamento: il documento, con il quale le Amministrazioni Contraenti, attraverso i propri Punti Ordinanti o - qualora delegate - attraverso le Unità Approvvigionanti, richiedono di volta in volta i prodotti che intendono acquistare e le relative quantità che devono essere consegnate presso i luoghi indicati nel verbale tecnico;
- Capitolato Tecnico: il documento, compresi tutti i suoi allegati, che contiene le condizioni e le specifiche tecniche della fornitura;

Articolo 3 **Norme regolatrici e disciplina applicabile**

- 1 L'esecuzione della fornitura oggetto della presente Convenzione e dell'Ordinativo di Fornitura, è regolata in via gradata:
 - a) dalle clausole della presente Convenzione e dagli atti ivi richiamati, che costituiscono la manifestazione integrale di tutti gli accordi intervenuti con il Fornitore relativamente alle attività e prestazioni contrattuali;
 - b) dai regolamenti di accesso e utilizzo delle Convenzioni riportati sul Sito di cui il Fornitore dichiara di avere esatta conoscenza e che, sebbene non siano materialmente allegati, fanno parte del presente Atto;
 - c) dalle disposizioni di cui al D. Lgs. n. 163/2006 e dal D.P.R. n. 207/2010, e comunque dalle norme di settore in materia di appalti pubblici;
 - d) dal Codice Civile e dalle altre disposizioni normative in vigore in materia di contratti di diritto privato.
2. Le clausole della Convenzione sono sostituite, modificate o abrogate automaticamente per effetto di norme aventi carattere cogente contenute in leggi o regolamenti che entreranno in vigore successivamente, fermo restando che in ogni caso, anche ove intervengano modificazioni autoritative dei prezzi migliorative per il Fornitore, quest'ultimo rinuncia a promuovere azione o ad opporre eccezioni rivolte a sospendere o a risolvere il rapporto contrattuale in essere.

Articolo 4 **Oggetto**

1. La Convenzione definisce la disciplina normativa e contrattuale, comprese le modalità di conclusione ed esecuzione del contratto per la **Fornitura di prodotti cartari e detergenti a ridotto impatto ambientale, accessori per comunità ed accessori per la consumazione dei pasti 3**, nonché la prestazione di tutti i servizi connessi descritti nel capitolato per il seguente Lotto
 - **Lotto 1 Fornitura prodotti cartari monouso igienico/sanitario a ridotto impatto ambientale**
2. Con la Convenzione, il Fornitore si obbliga irrevocabilmente nei confronti delle Amministrazioni Contraenti a fornire i prodotti oggetto del presente Atto, con le caratteristiche tecniche e di conformità di cui alla documentazione di gara, nonché a prestare tutti i servizi connessi, nella misura richiesta dalle stesse Amministrazioni Contraenti con gli Ordinatori di Fornitura, il tutto nei limiti dell'importo massimo spendibile pari ad **Euro €6.276.251,8700** (IVA esclusa) per il **Lotto 1**.
3. Con l'emissione degli Ordinatori di Fornitura le Amministrazioni Contraenti daranno origine ad un contratto per la fornitura quantificando, di volta in volta, i propri fabbisogni emergenti ed indicando il luogo/luoghi di consegna. Nell'Ordinativo di Fornitura le Amministrazioni Contraenti preciseranno l'importo complessivo presunto della fornitura, derivante dall'applicazione dei prezzi unitari degli articoli ai quantitativi che le Amministrazioni intendono acquistare.
4. Nel caso in cui, prima del decorso del termine di durata della Convenzione anche eventualmente rinnovato, sia esaurito l'importo massimo spendibile, al Fornitore potrà essere richiesto, alle stesse condizioni, di incrementare tale importo fino alla concorrenza di **un quinto**, ai sensi del R.D. 2440/1923.
5. Fermo restando quanto sopra, la Agenzia potrà altresì, nel corso dell'esecuzione, apportare variazioni secondo quanto previsto dagli artt. 310 e 311 del D.P.R. n. 207/2010.

Articolo 5 **Utilizzo della Convenzione**

1. L'utilizzo della Convenzione comporta la registrazione al Sistema del Punto Ordinante.
2. Le Amministrazioni Contraenti utilizzeranno la Convenzione mediante l'emissione di Ordinatori di Fornitura inviati al Fornitore, il quale dovrà comunicarne la ricezione con le modalità di cui al successivo Articolo 6.
3. È a carico del Fornitore ogni onere e rischio di controllo sulla legittimità dei Soggetti che utilizzano la Convenzione; qualora il Fornitore dia esecuzione a Ordinatori di Fornitura emessi da soggetti non legittimati ad utilizzare la Convenzione, le forniture oggetto di tali Ordinatori non verranno conteggiate nell'importo massimo spendibile oggetto della Convenzione stessa.

Articolo 6 Modalità di conclusione

1. In considerazione degli obblighi assunti dal Fornitore in forza della Convenzione, il contratto di fornitura con le Amministrazioni Contraenti si conclude con la semplice ricezione da parte del Fornitore del relativo Ordinativo di Fornitura inviato o trasmesso dalla stessa Azienda e/o con l'erogazione della fornitura richiesta.
2. Gli Ordinativi di Fornitura potranno essere effettuati solo da Punti Ordinanti registrati al Sistema informatico messo a disposizione da Intercent-ER ed essere inviati dalle Amministrazioni Contraenti tramite la piattaforma (come da istruzioni sul sito di Intercent-ER). Il Fornitore non può dare seguito ad Ordinativi di Fornitura che pervengano in modalità alternative a quelle descritte nel presente comma.

Articolo 7 Durata

La presente Convenzione ha una durata di **12 (dodici)** mesi a decorrere dalla sua sottoscrizione.

1. Tale durata può essere rinnovata, su comunicazione scritta della Agenzia, fino ad ulteriori **12 (dodici)** mesi, nell'ipotesi in cui alla scadenza del termine non sia stato esaurito l'importo di cui al precedente articolo 4, comma 4 e fino al raggiungimento del medesimo.
2. Gli Ordinativi di Fornitura avranno durata sino **al 36° mese successivo dalla data di sottoscrizione della Convenzione.**
3. È escluso ogni tacito rinnovo del presente Atto.
4. Gli Ordinativi di Fornitura possono essere prorogati di ulteriori **6 mesi** nelle more della individuazione del nuovo Fornitore da parte dell'Agenzia Regionale Intercent-ER.
5. Se, per qualsiasi motivo cessi l'efficacia della Convenzione o di ogni singolo Ordinativo di Fornitura, il Fornitore sarà tenuto a prestare la massima collaborazione, anche tecnica, affinché possa essere garantita la continuità dei servizi, soprattutto nel caso in cui gli stessi vengano successivamente affidati a Ditte diverse dal medesimo Fornitore.

Articolo 8 Condizioni della fornitura e limitazione di responsabilità

1. Sono a carico del Fornitore, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui oltre, tutti gli oneri, le spese ed i rischi relativi alle attività e ai servizi oggetto della Convenzione, nonché ad ogni attività che si rendesse necessaria per la prestazione degli stessi o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste, ivi compresi quelli relativi ad eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto all'esecuzione contrattuale.
2. Il Fornitore garantisce l'esecuzione di tutte le prestazioni a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nella presente Convenzione e dagli atti e documenti ad essa collegati, pena la risoluzione di diritto della Convenzione medesima e/o degli Ordinativi di Fornitura, come previsto nell'Articolo "Risoluzione".

3. Le prestazioni contrattuali debbono necessariamente essere conformi, salva espressa deroga alle specifiche indicate nel Capitolato Tecnico e eventuali suoi allegati. In ogni caso, il Fornitore si obbliga ad osservare, nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme e tutte le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore nonché quelle che dovessero essere emanate successivamente alla stipula della Convenzione.
4. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula della Convenzione, restano ad esclusivo carico del Fornitore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui oltre ed il Fornitore non può, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a qualsiasi titolo, nei confronti delle Amministrazioni Contraenti o, comunque, dell'Agenzia, per quanto di propria competenza, assumendosene il medesimo Fornitore ogni relativa alea.
5. Il Fornitore si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne l'Agenzia e le singole Amministrazioni Contraenti da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche e di sicurezza vigenti.
6. Il Fornitore rinuncia espressamente, ora per allora, a qualsiasi pretesa o richiesta di compenso nel caso in cui l'esecuzione delle prestazioni contrattuali dovesse essere ostacolata o resa più onerosa dalle attività svolte dalle Amministrazioni Contraenti e/o da terzi autorizzati.
7. Il Fornitore si obbliga a consentire all'Agenzia, nonché alle Amministrazioni Contraenti, per quanto di rispettiva competenza, di procedere in qualsiasi momento e anche senza preavviso alle verifiche della piena e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto dell'Ordinativo di Fornitura nonché a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.
8. Il Fornitore si obbliga a dare immediata comunicazione alle singole Amministrazioni Contraenti e/o all'Agenzia, per quanto di rispettiva competenza, di ogni circostanza che abbia influenza sull'esecuzione delle attività di cui alla Convenzione e ai singoli Ordinativi di Fornitura.
9. Resta espressamente inteso che l'Agenzia non può in nessun caso essere ritenuta responsabile nei confronti delle Amministrazioni Contraenti, le quali sono responsabili dei propri Ordinativi di Fornitura.

Articolo 9 Obblighi specifici del Fornitore

1. Il Fornitore si obbliga, oltre a quanto previsto nelle altre parti della Convenzione e nell'Allegato 4 Capitolato tecnico, a:
 - a) fornire gli articoli oggetto della Convenzione ed a prestare i servizi connessi, impiegando tutte le strutture ed il personale necessario per la loro realizzazione secondo quanto stabilito nella Convenzione e negli Atti di gara;
 - b) manlevare e tenere indenne la Agenzia nonché le Amministrazioni Contraenti, per quanto di rispettiva competenza, dalle pretese che i terzi dovessero avanzare in relazione ai danni

derivanti da servizi resi in modo difforme rispetto a quanto previsto dalla presente Convenzione, ovvero in relazione a diritti di privati vantati da terzi;

- c) in tutti i casi, effettuare le consegne nel luogo deputato dalle Amministrazioni Contraenti entro i termini stabiliti, secondo quanto previsto dai documenti di gara;
- d) garantire la continuità della fornitura;
- e) uniformarsi a tutte le disposizioni di legge e di regolamenti concernenti la fornitura oggetto della Convenzione, anche intervenute successivamente alla stipulazione della Convenzione e durante la vigenza degli Ordinativi di Fornitura;
- f) eseguire gli eventuali servizi connessi alla fornitura previsti dai documenti di gara;
- g) comunicare tempestivamente le eventuali variazioni della propria struttura organizzativa coinvolta nell'esecuzione della Convenzione e degli Ordinativi di Fornitura, indicando analiticamente le variazioni intervenute.

2. Ai fini della pubblicazione nel sito web dell'Agenzia, il Fornitore si obbliga a consegnare la seguente documentazione:

- § elenco informatizzato, completo di descrizioni ed immagini dei prodotti offerti in sede di gara con le principali caratteristiche, la confezione minima ordinabile e il relativo prezzo;
- § schede tecniche necessariamente su supporto informatico di tutti i prodotti offerti;
- § catalogo dei prodotti.
- § segnalazione del numero di telefono, fax e l'indirizzo e-mail del Call center.

Articolo 10 Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro

- 1. Il Fornitore si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema di igiene e sicurezza, nonché la disciplina previdenziale e infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri.
- 2. Il Fornitore si obbliga ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali, le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai Contratti Collettivi ed Integrativi di Lavoro applicabili alla data di stipulazione del presente contratto alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.
- 3. Il Fornitore si obbliga, altresì, a continuare ad applicare i su-indicati Contratti Collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.
- 4. Gli obblighi relativi ai Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro di cui ai commi precedenti vincolano il Fornitore anche nel caso in cui non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità della presente Convenzione.
- 5. Il Fornitore si impegna, anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 1381 Codice Civile, a far rispettare gli obblighi di cui ai precedenti commi del presente articolo anche agli eventuali esecutori di parti delle attività oggetto della Convenzione.

6. Si applicano le disposizioni di cui agli artt. 4, 5 e 6 del D.P.R. 207/2010, a salvaguardia della adempienza contributiva e retributiva.

Articolo 11 Importi e termini di esecuzione della fornitura

1. Le Amministrazioni contraenti potranno emettere Ordinativi di fornitura aventi durata dal giorno dell'emissione e scadenza al termine del 36° mese successivo alla stipulazione della Convenzione.
2. Ogni Ordinativo di Fornitura dovrà avere un importo minimo di € 1.500,00, per tutta la sua durata. Le singole Richiesta di Approvvigionamento dovranno avere un importo minimo di € 150,00.
3. Il Fornitore potrà rifiutare Ordinativi di Fornitura di importo inferiore ad € 1.500,00 e Richiesta di Approvvigionamento di importo inferiore ad € 150,00. In questo caso deve informare per iscritto l'Unità Approvvigionante interessata.
4. Per l'esecuzione della fornitura indicata in ciascun Ordinativo di Fornitura, il Fornitore si obbliga a consegnare i prodotti oggetto degli stessi con le modalità definite nel Capitolato Tecnico e nei luoghi indicati dalla Amministrazioni Contraenti.
5. Le consegne dovranno essere effettuate a cura, rischio e spese del Fornitore. Al Fornitore potrà essere richiesto di modificare i luoghi di consegna in corso di vigenza degli ordinativi di Fornitura.

Articolo 12 Corrispettivi

1. I corrispettivi contrattuali dovuti al Fornitore dalla singola Amministrazione Contraente in forza degli Ordinativi di Fornitura sono calcolati sulla base dei prezzi unitari di aggiudicazione.
2. I corrispettivi contrattuali si intendono comprensivi degli eventuali servizi connessi, descritti nella presente Convenzione e negli Allegati di gara.
3. Per corrispettivi contrattuali si intendono tutti i prezzi offerti dal Fornitore.
4. Tutti i predetti corrispettivi si riferiscono alle forniture ed ai servizi prestati a perfetta regola d'arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali, e gli stessi sono dovuti unicamente al Fornitore e, pertanto, qualsiasi terzo, ivi compresi eventuali sub-fornitori o subappaltatori non possono vantare alcun diritto nei confronti delle Amministrazioni Contraenti.
5. Tutti gli obblighi ed oneri derivanti al Fornitore dall'esecuzione della Convenzione e dei singoli Ordinativi di Fornitura e dall'osservanza di leggi e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti autorità, sono compresi nel corrispettivo contrattuale.
6. I corrispettivi contrattuali sono stati determinati a proprio rischio dal Fornitore in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime, e sono, pertanto, fissi ed invariabili

indipendentemente da qualsiasi imprevisto o eventualità, facendosi carico il Fornitore di ogni relativo rischio e/o alea.

7. L'Agenzia non può in nessun caso essere ritenuta responsabile dei pagamenti delle singole Amministrazioni Contraenti.

Articolo 13 Fatturazione e pagamenti

1. Il pagamento dei corrispettivi di cui al precedente articolo è effettuato dall'Amministrazione contraente in favore del Fornitore, sulla base delle fatture emesse da quest'ultimo conformemente alle modalità previste dalla normativa, anche secondaria, vigente in materia, nonché dal presente Atto.
2. Ciascuna fattura emessa dal Fornitore dovrà contenere il riferimento alla presente Convenzione, al singolo Ordinativo di Fornitura cui si riferisce, al CIG derivato indicato dal singolo Soggetto contraente e dovrà essere intestata e spedita all'Amministrazione Contraente, che provvederà secondo le proprie procedure operative alla liquidazione delle fatture e ai relativi pagamenti. In nessun caso l'Agenzia potrà essere considerata responsabile per i ritardi o i mancati pagamenti delle fatture.
3. Si intendono ricevute il 15 del mese, tutte le fatture registrate tra il 1° e il 15 ° giorno del mese stesso. Il 30 del mese tutte le fatture registrate tra il 16° e l'ultimo giorno del mese stesso.(fatturazione elettronica)
4. I pagamenti saranno effettuati entro i termini di legge a decorrere dalla data di ricevimento della regolare fattura, da parte dell'Amministrazione contraente.
5. Gli interesse scaduti non producono interessi ai sensi dell'art. 1283 c.c..
6. L'importo delle predette fatture è bonificato sul **conto corrente n. 17975**, intestato al Fornitore, presso Intesa San Paolo, Agenzia 1 Genova , e con le seguenti coordinate bancarie IBAN: **IT 35 M 03069 01401 100000017975**;
7. Il Fornitore, sotto la propria esclusiva responsabilità, rende tempestivamente note le variazioni circa le modalità di accredito di cui sopra; in difetto di tale comunicazione, anche se le variazioni vengono pubblicate nei modi di legge, il Fornitore non può sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati.
8. Resta tuttavia espressamente inteso che in nessun caso, ivi compreso il caso di ritardi nei pagamenti dei corrispettivi dovuti, il Fornitore può sospendere la fornitura e, comunque, lo svolgimento delle attività previste nella Convenzione. Qualora il Fornitore si renda inadempiente a tale obbligo, l'Ordinativo di Fornitura e/o la Convenzione si possono risolvere di diritto mediante semplice ed unilaterale dichiarazione da comunicarsi con lettera raccomandata a/r, rispettivamente da parte delle Amministrazioni Contraenti.

Articolo 14 **Tracciabilità dei flussi finanziari e clausola risolutiva espressa**

1. Il Fornitore si assume l'obbligo della tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 13 agosto 2010, n. 136 e s.m., pena la nullità assoluta della presente Convenzione e degli Ordinativi di Fornitura.
2. Il conto corrente di cui al comma 6 dell'art. 13 è dedicato, anche in via non esclusiva alle commesse pubbliche di cui all'art. 3 della L. 136/2010 e s.m..
3. Il Fornitore si obbliga a comunicare all'Agenzia e alle Amministrazioni Contraenti le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sul predetto conto corrente, nonché ogni successiva modifica ai dati trasmessi, nei termini di cui all'art. 3, comma 7, L. 136/2010 e s.m..
4. Qualora le transazioni relative agli Ordinativi di Fornitura inerenti la presente Convenzione siano eseguite senza avvalersi del bonifico bancario o postale ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità, la presente Convenzione e gli Ordinativi stessi sono risolti di diritto, secondo quanto previsto dall'art. 3, comma 9 bis, della L. 136/2010 e s.m..
5. Il Fornitore si obbliga altresì ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.
6. Il Fornitore, il subappaltatore o subcontraente, che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria, ne dà immediata comunicazione alla Amministrazione Contraente e alla Prefettura-Ufficio territoriale del Governo della provincia ove ha sede l'Amministrazione stessa; copia di tale comunicazione deve essere inviata per conoscenza anche alla Agenzia.
7. L'Agenzia verificherà che nei contratti di subappalto, ex art. 118 D. Lgs. n. 163/2006 e s.m., sia inserita, a pena di nullità assoluta del contratto, un'apposita clausola con la quale il subappaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 136/2010 e s.m.
8. Con riferimento ai subcontratti, il Fornitore si obbliga a trasmettere all'Agenzia ed alla Amministrazione Contraente, oltre alle informazioni di cui all'art. 118, comma 11, anche apposita dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, attestante che nel relativo subcontratto è stata inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale il subcontraente assume gli obblighi di tracciabilità di cui alla Legge sopracitata. E' facoltà della Agenzia e dell'Amministrazione Contraente richiedere copia del contratto tra il Fornitore ed il subcontraente al fine di verificare la veridicità di quanto dichiarato.
9. Per tutto quanto non espressamente previsto, restano ferme le disposizioni di cui all'art. 3 della L. 13/08/2010 n. 136 e s.m..

Articolo 15 Trasparenza

1. Il Fornitore espressamente ed irrevocabilmente:
 - a) dichiara che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione della presente Convenzione;
 - b) dichiara di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente o attraverso terzi, ivi comprese le imprese collegate o controllate, somme di denaro o altra utilità a titolo di intermediazione o simili, comunque volte a facilitare la conclusione della Convenzione stessa;
 - c) si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme di danaro o altra utilità finalizzate a facilitare e/o a rendere meno onerosa l'esecuzione e/o la gestione della presente Convenzione rispetto agli obblighi con essa assunti, né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini.
2. Qualora non risulti conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni rese ai sensi del precedente comma, ovvero il Fornitore non rispetti gli impegni e gli obblighi ivi assunti per tutta la durata della presente Convenzione, la stessa si intende risolta di diritto ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1456 Cod. Civ., per fatto e colpa del Fornitore, che è conseguentemente tenuto al risarcimento di tutti i danni derivanti dalla risoluzione.

Articolo 16 Penali

1. Ove si verificano inadempienze da parte del Fornitore nell'esecuzione delle obbligazioni previste nella Convenzione e nel Capitolato Tecnico, Intercent-ER e le Amministrazioni Contraenti, si riservano di applicare le penali previste dal Capitolato Tecnico.
2. Le penalità minime che Intercent-ER si riserva di applicare sono indicate sul Capitolato Tecnico.
3. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che danno luogo all'applicazione delle penali di cui al Capitolato Tecnico vengono contestati per iscritto al Fornitore dalle Amministrazioni Contraenti e/o dall'Agenzia; il Fornitore deve comunicare per iscritto in ogni caso le proprie deduzioni nel termine massimo di giorni 2 (due) dalla stessa contestazione. Qualora dette deduzioni non siano accoglibili, a insindacabile giudizio delle Amministrazioni Contraenti e/o dell'Agenzia, ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, sono applicate al Fornitore le penali come sopra indicate a decorrere dall'inizio dell'inadempimento.
3. La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al Capitolato Tecnico non esonera in nessun caso il Fornitore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.
4. Il Fornitore prende atto che l'applicazione delle penali non preclude il diritto delle singole Amministrazioni Contraenti e/o dell'Agenzia a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni.

5. Le Amministrazioni Contraenti possono applicare al Fornitore penali sino a concorrenza della misura massima pari al 10% (dieci per cento) del valore del proprio Ordinativo di Fornitura; il Fornitore prende atto, in ogni caso, che l'applicazione delle penali non preclude il diritto delle singole Amministrazioni Contraenti a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni.
6. L'Agenzia in caso di reiterati inadempimenti del Fornitore, segnalati alla stessa dalle Amministrazioni Contraenti, salvo il diritto di risoluzione della Convenzione in relazione alla gravità ravvisata negli stessi, può applicare penali rivalendosi sulla cauzione.
7. L'Agenzia, per quanto di sua competenza, può applicare al Fornitore penali sino a concorrenza della misura massima pari al 10% (dieci per cento) dell'importo massimo complessivo della Convenzione, viste anche le penali applicate dalle Amministrazioni Contraenti. Resta fermo il risarcimento degli eventuali maggiori danni.
8. Il ritardo nell'adempimento che determini un importo massimo della penale superiore all'importo sopra previsto comporta la risoluzione di diritto dell'Ordinativo di Fornitura e/o della Convenzione per grave ritardo. In tal caso l'Agenzia ha facoltà di ritenere definitivamente la cauzione, e/o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti del Fornitore per il risarcimento del danno.

Articolo 17 **Cauzione definitiva**

1. Con la stipulazione della Convenzione ed a garanzia degli obblighi assunti con il perfezionamento di ogni singolo rapporto di fornitura, il Fornitore costituisce una cauzione definitiva in favore dell'Agenzia di importo pari ad **€313.812,59**.
2. La cauzione deve essere vincolata per tutta la durata della Convenzione e comunque di tutti i contratti di fornitura da essa derivanti. In caso di risoluzione dei contratti, la cauzione definitiva viene ripartita in modo proporzionale sulla base degli ordinativi di fornitura in corso emessi dalle singole Amministrazioni Contraenti, in caso di risoluzione della Convenzione la stessa verrà trattenuta dalla Agenzia.
3. La cauzione definitiva si intende estesa a tutti gli accessori del debito principale, ed è prestata a garanzia dell'esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni del Fornitore, anche future ai sensi e per gli effetti dell'art. 1938 Cod. Civ., nascenti dall'esecuzione dell'Ordinativo di Fornitura ricevuto.
4. In particolare, la cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dal Fornitore, anche quelli a fronte dei quali è prevista l'applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che le Amministrazioni Contraenti/l'Agenzia, fermo restando quanto previsto nell'articolo "Penali", hanno diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione per l'applicazione delle penali.
5. La garanzia opera per tutta la durata degli Ordinativi di Fornitura, e, comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dai predetti Ordinativi e dalla Convenzione; pertanto, la garanzia sarà svincolata, previa deduzione di eventuali crediti delle

Amministrazioni Contraenti /Agenzia, per quanto di ragione, verso il Fornitore, a seguito della piena ed esatta esecuzione delle obbligazioni contrattuali.

6. La cauzione può essere progressivamente e proporzionalmente svincolata, sulla base dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 75%. A tal fine le Amministrazioni Contraenti trasmettono all'Agenzia documenti attestanti l'avvenuta regolare esecuzione delle prestazioni, di norma semestralmente, e comunque inviano, a seguito della completa ed esatta esecuzione dell'Ordinativo di Fornitura emesso, apposita comunicazione da cui risulti la completa e regolare esecuzione delle prestazioni contrattuali.
7. In ogni caso lo svincolo definitivo della cauzione residua avviene solo previo consenso espresso in forma scritta dall'Agenzia.
8. Qualora l'ammontare della cauzione definitiva si riduca per effetto dell'applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, il Fornitore deve provvedere al reintegro entro il termine di 30 (trenta) giorni dal ricevimento della relativa richiesta effettuata da parte dell'Agenzia.
9. In caso di inadempimento delle obbligazioni previste nel presente articolo le Amministrazioni Contraenti e/o l'Agenzia hanno facoltà di dichiarare risolto, rispettivamente, l'Ordinativo di Fornitura e/o la Convenzione.

Articolo 18 **Riservatezza**

1. Il Fornitore ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione della Convenzione.
2. L'obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione della Convenzione.
3. L'obbligo di cui al comma 1 non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.
4. Il Fornitore è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché di subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti.
5. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, l'Agenzia, nonché le Amministrazioni Contraenti, hanno facoltà di dichiarare risolti di diritto, rispettivamente, la Convenzione ed i singoli Ordinativi di Fornitura, fermo restando che il Fornitore è tenuto a risarcire tutti i danni che ne dovessero derivare.
6. Il Fornitore può citare i termini essenziali della Convenzione nei casi in cui sia condizione necessaria per la partecipazione del Fornitore stesso a gare e appalti, previa comunicazione all'Agenzia delle modalità e dei contenuti di detta citazione.
7. Il Fornitore si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal D.Lgs.196/2003 e s.m.i. e dai relativi regolamenti di attuazione in materia di riservatezza.

Articolo 19 **Risoluzione**

1. A prescindere dalle cause generali di risoluzione dei contratti di fornitura e della presente Convenzione, le Amministrazioni Contraenti potranno risolvere ai sensi dell'art. 1456 Cod. Civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore con raccomandata a/r, nel caso di mancato adempimento delle prestazioni contrattuali a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nella Convenzione e negli atti e documenti in essa richiamati.
2. In caso di inadempimento del Fornitore anche a uno solo degli obblighi assunti con la stipulazione della Convenzione che si protragga oltre il termine, non inferiore comunque a 20 (venti) giorni lavorativi, che verrà assegnato a mezzo di raccomandata a.r., dalle Amministrazioni Contraenti e/o dalla Agenzia, per quanto di propria competenza, per porre fine all'inadempimento, la medesima Amministrazione Contraente e/o la Agenzia hanno la facoltà di considerare, per quanto di rispettiva competenza, risolti di diritto il relativo Ordinativo di Fornitura e/o la Convenzione e di ritenere definitivamente la cauzione, e/o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti del Fornitore per il risarcimento del danno.
3. In ogni caso, ferme le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dagli artt. 135 ess. Del D. Lgs. n.163/06 e s.m.i., le Amministrazioni Contraenti possono risolvere di diritto ai sensi dell'art. 1456 Cod. Civ., previa dichiarazione da comunicare al Fornitore con raccomandata a/r, il proprio **Ordinativo di Fornitura** nei seguenti casi:
 - a) reiterati e aggravati inadempimenti imputabili al Fornitore, comprovati da almeno 3 (tre) documenti di contestazione ufficiale;
 - b) mancata rispondenza dei prodotti forniti a quelli offerti;
 - c) violazione delle norme in materia di cessione del contratto e dei crediti;
 - d) mancata copertura dei rischi durante tutta la vigenza di ogni singolo Ordinativo di Fornitura, ai sensi dell'articolo "Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa";
 - e) azioni giudiziarie per violazioni di diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui, intentate contro le Amministrazioni, ai sensi dell'articolo "Brevetti industriali e diritti d'autore";
 - f) mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa entro il termine di cui all'articolo "Cauzione definitiva";
 - g) applicazione delle penali oltre la misura massima stabilita dall'articolo "Penali";
 - h) nei casi di cui all'articolo "Tracciabilità dei flussi finanziari e clausola risolutiva espressa";
 - i) nei casi di cui all'articolo "Riservatezza";
 - j) nei casi di cui all'articolo "Subappalto";
 - k) nei casi di cui all'articolo "Trasparenza";

- l) in caso di ottenimento del documento unico di regolarità contributiva del Fornitore negativo per due volte consecutive, secondo quanto previsto dall'art. 6, comma 8, del D.P.R. 207/2010;
 - m) qualora gli accertamenti presso la Prefettura competente risultino positivi;
4. L'**Agenzia**, ferme le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dagli artt. 135 e ss. Del D. Lgs. n. 163/06 e s.m.i., può risolvere di diritto - ai sensi dell'art. 1456 Cod. Civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore con raccomandata a/r, senza necessità di assegnare alcun termine per l'adempimento, **la Convenzione** nei seguenti casi:
- a) accertamento della non veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate dal Fornitore nel corso della procedura di gara di cui alle premesse;
 - b) qualora gli accertamenti presso la Prefettura competente risultino positivi;
 - c) mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa entro il termine di cui all'articolo "Cauzione definitiva" ;
 - d) mancata copertura dei rischi durante tutta la vigenza della Convenzione, ai sensi dell'articolo "Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa";
 - e) azioni giudiziarie per violazioni di diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui, intentate contro le Amministrazioni contraenti, ai sensi dell'articolo "Brevetti industriali e diritti d'autore";
 - f) applicazione delle penali oltre la misura massima stabilita dall'articolo "Penali";
 - g) nei casi previsti dall'articolo "Tracciabilità dei flussi finanziari e clausola risolutiva espressa";
 - h) nei casi di cui all'articolo "Riservatezza";
 - i) nei casi di cui all'articolo "Subappalto";
 - j) nei casi di cui all'articolo "Trasparenza";
 - k) nel caso in cui almeno 3 (tre) Amministrazioni Contraenti abbiano risolto il proprio Ordinativo di Fornitura ai sensi dei precedenti commi 1 e 2;
 - l) qualora disposizioni legislative, regolamentari ed autorizzative non ne consentano la prosecuzione in tutto o in parte.
5. La risoluzione della Convenzione legittima la risoluzione del singolo Ordinativo di Fornitura a partire dalla data in cui si verifica la risoluzione della Convenzione stessa. In tal caso il Fornitore si impegna comunque a porre in essere ogni attività necessaria per assicurare la continuità del servizio e/o della fornitura residui in favore delle Amministrazioni Contraenti.
6. In tutti i casi di risoluzione della Convenzione e/o del/degli Ordinativo/i di Fornitura, l'Agenzia e/o l'Amministrazione hanno diritto di escutere la cauzione prestata rispettivamente per l'intero importo della stessa o per la parte percentualmente proporzionale all'importo del/degli Ordinativo/i di Fornitura risolto/i.
7. Ove non sia possibile escutere la cauzione, sarà applicata una penale di equivalente importo, che sarà comunicata al Fornitore con lettera raccomandata A/R. In ogni caso, resta fermo il

diritto della medesima Amministrazione Contraente e/o della Agenzia al risarcimento dell'ulteriore danno.

8. Si precisa che le cause di risoluzione di cui sopra possono riguardare la Convenzione e/o l'Ordinativo di Fornitura. In tal caso l'Agenzia e/o le Amministrazioni Contraenti, per le parti di loro rispettiva competenza, possono risolvere la Convenzione e/o l'Ordinativo di Fornitura ovvero modificare la stessa Convenzione e/o l'Ordinativo di Fornitura.
9. L'Agenzia potrà procedere alla risoluzione della Convenzione ai sensi del presente articolo laddove le singole Amministrazioni in ossequio a quanto previsto dall'art. 6, comma 8 del D.P.R. n. 207/2010 abbiano provveduto a risolvere il singolo Ordinativo nell'ipotesi in cui il documento unico di regolarità contributiva del Fornitore, nei casi di cui al comma 3 del surrichiamato articolo, risulti negativo per due volte consecutive. A tal fine le Amministrazioni si impegnano a comunicare, inviando la relativa documentazione a supporto, le avvenute risoluzioni all'Agenzia. In tal caso, l'Agenzia, fermi restando i casi di cui all'art. 140, D.Lgs. n.163/2006, potrà interpellare progressivamente gli operatori economici che hanno partecipato all'originaria procedura di gara e risultati dalla relativa graduatoria al fine di stipulare un nuovo contratto.

Articolo 20 **Recesso**

1. Le Amministrazioni Contraenti e/o l'Agenzia, per quanto di proprio interesse, hanno diritto, nei casi di giusta causa, di recedere unilateralmente dai singoli Ordinativi di Fornitura e/o dalla Convenzione, in tutto o in parte, in qualsiasi momento, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi al Fornitore con lettera raccomandata a/r.
2. Si conviene che per giusta causa si intende, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:
 - i) qualora sia stato depositato contro il Fornitore un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell'indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari del Fornitore;
 - ii) qualora il Fornitore perda i requisiti minimi richiesti per l'affidamento di forniture ed appalti di servizi pubblici e, comunque, quelli previsti dal Bando di gara e dal Disciplinare di gara relativi alla procedura attraverso la quale è stato scelto il Fornitore medesimo;
 - iii) qualora taluno dei componenti l'Organo di Amministrazione o l'Amministratore Delegato o il Direttore Generale o il Responsabile tecnico del Fornitore siano condannati, con sentenza passata in giudicato, per delitti contro la Pubblica Amministrazione, l'ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia.

3. Si conviene altresì che le singole Amministrazioni Contraenti, in coincidenza con la scadenza del proprio bilancio triennale, potranno recedere in tutto o in parte dal proprio Ordinativo di Fornitura nell'ipotesi in cui, in ottemperanza alla normativa vigente in materia di impegni pluriennali di spesa, le risorse stanziare nel proprio bilancio annuale o pluriennale non risultino sufficienti per la copertura degli impegni di spesa derivanti dall'ulteriore durata del medesimo Ordinativo di Fornitura. Tale ipotesi integra e sostanzia a tutti gli effetti una ulteriore giusta causa di recesso.
4. L'Amministrazione Contraente, in caso di mutamenti di carattere organizzativo interessanti la stessa Amministrazione, che abbiano incidenza sull'esecuzione della fornitura o della prestazione dei servizi, può altresì recedere unilateralmente, in tutto o in parte, dall'Ordinativo di Fornitura, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi al Fornitore con lettera raccomandata a/r.
5. Nei casi di cui ai commi precedenti, il Fornitore ha diritto al pagamento delle prestazioni eseguite, purché correttamente ed a regola d'arte, secondo il corrispettivo e le condizioni contrattuali rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, ed a ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 1671 Cod. Civ..
6. L'Amministrazione Contraente può altresì recedere, per motivi diversi da quelli elencati, da ciascun singolo Ordinativo di Fornitura, in tutto o in parte, avvalendosi della facoltà consentita dall'articolo 1671 c.c. con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi al Fornitore con lettera raccomandata a/r, purché tenga indenne lo stesso Fornitore delle spese sostenute, delle prestazioni rese e del mancato guadagno.
7. In ogni caso, dalla data di efficacia del recesso, il Fornitore deve cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno per le Amministrazioni Contraenti.

Articolo 21 Procedura di affidamento in caso di fallimento del Fornitore o in caso di risoluzione per inadempimento

1. In caso di fallimento del Fornitore o di risoluzione della Convenzione e/o degli Ordinativi di Fornitura per inadempimento del medesimo, si procede ai sensi dell'art. 140 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.

Articolo 22 Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa

2. Il Fornitore assume in proprio ogni responsabilità per infortunio o danni eventualmente subiti da parte di persone o di beni, tanto del Fornitore stesso quanto delle Amministrazioni Contraenti e/o di terzi, in virtù dei beni oggetto della Convenzione e degli Ordinativi di Fornitura, ovvero in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all'esecuzione delle prestazioni contrattuali ad esso riferibili, anche se eseguite da parte di terzi.

3. Il Fornitore, inoltre, dichiara di essere in possesso di un'adeguata polizza assicurativa a beneficio anche delle Amministrazioni Contraenti e dei terzi, per l'intera durata della presente Convenzione e di ogni Ordinativo di Fornitura, a copertura del rischio da responsabilità civile del medesimo Fornitore in ordine allo svolgimento di tutte le attività di cui alla Convenzione ed agli Ordinativi di Fornitura. In particolare detta polizza tiene indenne le Amministrazioni Contraenti, ivi compresi i loro dipendenti e collaboratori, nonché i terzi per qualsiasi danno il Fornitore possa arrecare alle Amministrazioni Contraenti, ai loro dipendenti e collaboratori, nonché ai terzi nell'esecuzione di tutte le attività di cui alla Convenzione ed agli Ordinativi di Fornitura. Resta inteso che l'esistenza e, quindi, la validità ed efficacia della polizza assicurativa di cui al presente articolo è condizione essenziale, per le Amministrazioni Contraenti e, pertanto, qualora il Fornitore non sia in grado di provare in qualsiasi momento la copertura assicurativa di cui si tratta la Convenzione ed ogni singolo Ordinativo di Fornitura si risolve di diritto con conseguente ritenzione della cauzione prestata a titolo di penale e fatto salvo l'obbligo di risarcimento del maggior danno subito.

Articolo 23 Subappalto

1. Non essendo stato richiesto in sede di gara, è fatto divieto al Fornitore di subappaltare le prestazioni oggetto della presente Convenzione.

Articolo 24 Divieto di cessione del contratto e dei crediti

2. È fatto assoluto divieto al Fornitore di cedere, a qualsiasi titolo, la Convenzione e i singoli Ordinativi di Fornitura, a pena di nullità delle cessioni stesse, salvo quanto previsto dall'art. 116 del D. Lgs. 163/2006 e s.m..
3. È fatto assoluto divieto al Fornitore di cedere a terzi i crediti della fornitura senza specifica autorizzazione da parte dell'Amministrazione Contraente, secondo quanto previsto dall'art. 117 del D. Lgs. 163/2006.
4. Anche la cessione di credito soggiace alle norme sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010 e s.m..
5. In caso di inadempimento da parte del Fornitore degli obblighi di cui ai precedenti commi, le Amministrazioni Contraenti hanno facoltà di dichiarare risolti di diritto i singoli Ordinativi di Fornitura, per quanto di rispettiva ragione.

Articolo 25 Brevetti industriali e diritti d'autore

1. Il Fornitore assume ogni responsabilità conseguente all'uso di dispositivi o all'adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui.
2. Qualora venga promossa nei confronti delle Amministrazioni Contraenti un'azione giudiziaria da parte di terzi che vantino diritti sugli articoli/prodotti offerti, il Fornitore si obbliga a manlevare e tenere indenne le Amministrazioni Contraenti, assumendo a proprio

carico tutti gli oneri conseguenti, inclusi i danni verso terzi, le spese giudiziali e legali a carico delle medesime Amministrazioni Contraenti.

3. Le Amministrazioni Contraenti si impegnano ad informare prontamente il Fornitore delle iniziative giudiziarie di cui al precedente comma; in caso di difesa congiunta, il Fornitore riconosce alle medesime Amministrazioni Contraenti la facoltà di nominare un proprio legale di fiducia da affiancare al difensore scelto dal Fornitore.
4. Nell'ipotesi di azione giudiziaria per le violazioni di cui al comma precedente tentata nei confronti delle Amministrazioni Contraenti, le stesse fermo restando il diritto al risarcimento del danno nel caso in cui la pretesa azionata sia fondata, hanno facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto dell'Ordinativo di Fornitura recuperando e/o ripetendo il corrispettivo versato, detratto un equo compenso per i servizi erogati.

Articolo 26 Responsabile della Fornitura

5. Con la stipula del presente atto il Fornitore individua nel **Sig. Alessio Seghi il Responsabile della Fornitura**, con capacità di rappresentare ad ogni effetto il Fornitore, il quale è Referente nei confronti dell'Agenzia, nonché di ciascuna Amministrazione Contraente.
6. I dati di contatto del Responsabile della fornitura sono: **numero telefonico 051 451025, numero di fax 051 6272163**, indirizzo e-mail **alessio.seghi@paredes.it**.

Articolo 27 Evoluzione tecnica, fuori produzione e/o casi di difficile reperibilità

1. Le parti si impegnano ad apportare quelle modifiche che, di comune espresso accordo, dovessero essere valutate opportune alla Convenzione ed ai suoi allegati.
2. Il Fornitore si impegna ad informare periodicamente e tempestivamente le Amministrazioni sulle modifiche funzionali dei prodotti e delle conseguenti possibili variazioni da apportare alle forniture ed alle prestazioni dei servizi connessi. Non costituisce modifica:
 - il cambiamento dell'imballaggio;
 - il cambiamento del formato di vendita, salvo l'eventuale adeguamento del prezzo al nuovo formato.
3. Qualora il Fornitore, nel corso della durata della Convenzione, dimostri che uno o più prodotti offerti in sede di gara si trovi ad essere fuori produzione e/o di difficile reperibilità, il Fornitore stesso dovrà darne comunicazione all'Agenzia Intercent-ER, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni dalla data di messa "fuori produzione".
4. Il Fornitore dovrà contestualmente:
 - indicare, quale tipologia di prodotto/i avente analoghe o migliori caratteristiche intenda proporre in sostituzione di quello/i offerto/i in gara, alle stesse condizioni economiche;

- fornire tutte le ulteriori documentazioni a comprova delle medesime caratteristiche (quali: certificazioni, etichette ecologiche, ecc..) possedute al prodotto/i offerto/i in sostituzione.
5. L'Agenzia Intercent-ER procederà, quindi, alla verifica delle schede tecniche ai fini dell'accettazione del/i nuovo/i prodotto/i, comunicando al Fornitore gli esiti di suddetta verifica.
 6. In caso di esito negativo di suddette verifiche, l'Agenzia intercent-ER avrà facoltà di risoluzione della Convenzione.

Articolo 28 **Conciliazione presso la CCIAA**

1. Per tutte le controversie concernenti la presente Convenzione, che dovessero insorgere tra il Fornitore e l'Agenzia, le parti si impegnano a ricorrere alla conciliazione, prima di dare impulso a qualsiasi procedimento giudiziale, presso la CCIAA di Bologna ed in conformità al Regolamento di Conciliazione, che si richiama integralmente.
2. Per tutte le controversie relative ai rapporti tra il Fornitore e le Amministrazioni Contraenti, le parti si impegnano a ricorrere alla conciliazione, prima di dare impulso a qualsiasi procedimento giudiziale, presso la CCIAA territorialmente competente.

Articolo 29 **Foro competente**

1. Per tutte le questioni relative ai rapporti tra il Fornitore e l'Agenzia, è competente in via esclusiva il Foro di Bologna.
2. Per tutte le controversie relative ai rapporti tra il Fornitore e le Amministrazioni Contraenti, è competente in via esclusiva il foro dell'Amministrazione Contraente.

Articolo 30 **Trattamento dei dati, consenso al trattamento**

1. Con la sottoscrizione della presente Convenzione, le parti, in relazione ai trattamenti di dati personali effettuati in esecuzione della Convenzione medesima, dichiarano di essersi reciprocamente comunicate tutte le informazioni previste dall'art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali), ivi comprese quelle relative alle modalità di esercizio dei diritti dell'interessato previste dal Decreto medesimo.
2. L'Agenzia, oltre ai trattamenti effettuati in ottemperanza ad obblighi di legge, esegue i trattamenti dei dati necessari all'esecuzione della Convenzione, in particolare per finalità legate al monitoraggio dei consumi ed al controllo della spesa delle Amministrazioni Contraenti, nonché per l'analisi degli ulteriori risparmi di spesa ottenibili.
3. In ogni caso le Amministrazioni Contraenti, dichiarano espressamente di acconsentire al trattamento ed alla trasmissione all'Agenzia, da parte del Fornitore, anche per via telefonica e/o telematica, dei dati relativi alla fatturazione, rendicontazione e monitoraggio, per le finalità connesse all'esecuzione della Convenzione ed ai fini del monitoraggio dei consumi e del controllo della spesa totale, nonché dell'analisi degli ulteriori risparmi di spesa ottenibili.

4. I trattamenti dei dati sono improntati, in particolare, ai principi di correttezza, liceità e trasparenza ed avvengono nel rispetto delle misure di sicurezza di cui agli artt. 31 e ssgg. Del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196.
5. Ai fini della suddetta normativa, le parti dichiarano che i dati personali forniti con il presente Atto sono esatti e corrispondono al vero, esonerandosi reciprocamente da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione ovvero per errori derivanti da una inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei, fermi restando i diritti dell'interessato di cui all'art. 7 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196.
6. Qualora, in relazione all'esecuzione della presente Convenzione, vengano affidati al Fornitore trattamenti di dati personali di cui l'Agenzia risulta titolare, il Fornitore stesso è da ritenersi designato quale Responsabile del trattamento ai sensi e per gli effetti dell'art. 29 D.Lgs. n. 196/2003. In coerenza con quanto previsto dal D.lgs. n. 196/2003, i compiti e le funzioni conseguenti a tale designazione consistono, in particolare:
 - a) nell'adempiere all'incarico attribuito adottando idonee e preventive misure di sicurezza, con particolare riferimento a quanto stabilito dal Codice e dal relativo Allegato B;
 - b) nel predisporre, qualora l'incarico comprenda la raccolta di dati personali, l'informativa di cui all'art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003 e verificare che siano adottate le modalità operative necessarie affinché la stessa sia effettivamente portata a conoscenza degli interessati;
 - c) nel dare direttamente riscontro orale, anche tramite propri incaricati, alle richieste verbali dell'interessato di cui all'art. 7, commi 1 e 2, del Codice;
 - d) nel trasmettere all'Agenzia, con la massima tempestività, le istanze dell'interessato per l'esercizio dei diritti di cui agli artt. 7 e ssgg. del Codice che necessitino di riscontro scritto, in modo da consentire all'Agenzia stessa di dare riscontro all'interessato nei termini stabiliti dal Codice; nel fornire altresì all'Agenzia tutta l'assistenza necessaria, nell'ambito dell'incarico affidato, per soddisfare le predette richieste;
 - e) nell'individuare gli incaricati del trattamento dei dati personali, impartendo agli stessi le istruzioni necessarie per il corretto trattamento dei dati, sovrintendendo e vigilando sull'attuazione delle istruzioni impartite;
 - f) nel consentire all'Agenzia, in quanto Titolare del trattamento, l'effettuazione di verifiche periodiche circa il rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento dei dati personali, fornendo alla stessa piena collaborazione.

Articolo 31 Oneri fiscali e spese contrattuali

1. La presente Convenzione viene stipulata nella forma della scrittura privata sottoscritta digitalmente.
2. Tale scrittura privata è soggetta a registrazione solo in caso d'uso.
3. Sono a carico del Fornitore tutti gli oneri anche tributari e le spese contrattuali relative alla Convenzione ed agli Ordinativi di Fornitura ivi incluse, a titolo esemplificativo e non esaustivo,

quelle notarili, bolli, carte bollate, tasse di registrazione, ecc. ad eccezione di quelle che fanno carico alle Amministrazioni Contraenti per legge.

Articolo 32 Verifiche sull'esecuzione contratto

4. Anche ai sensi dell'art. 312 del D.P.R. n. 207/2010, il Fornitore si obbliga a consentire alle Amministrazioni ed all'Agenzia, per quanto di propria competenza, di procedere, in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle verifiche della piena e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto degli Ordinativi di fornitura, nonché a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.
5. Il Fornitore si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative alla buona e corretta esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite dalle Amministrazioni.

Articolo 33 Clausola finale

1. Il presente atto costituisce manifestazione integrale della volontà negoziale delle parti che hanno altresì preso piena conoscenza di tutte le relative clausole, avendone negoziato il contenuto, che dichiarano quindi di approvare specificamente singolarmente nonché nel loro insieme e, comunque, qualunque modifica al presente Atto non può aver luogo e non può essere provata che mediante Atto scritto; inoltre, l'eventuale invalidità o l'inefficacia di una delle clausole della Convenzione e/o dei singoli Ordinativi di Fornitura non comporta l'invalidità o inefficacia dei medesimi atti nel loro complesso.
2. Qualsiasi omissione o ritardo nella richiesta di adempimento della Convenzione o dei singoli Ordinativi di Fornitura (o di parte di essi) da parte delle Amministrazioni Contraenti non costituisce in nessun caso rinuncia ai diritti loro spettanti che le medesime parti si riservano comunque di far valere nei limiti della prescrizione.
3. Con il presente Atto si intendono regolati tutti i termini generali del rapporto tra le parti; in conseguenza esso non viene sostituito o superato dagli eventuali accordi operativi attuativi o integrativi, quale ad esempio gli Ordinativi di Fornitura, e sopravvive ai detti accordi continuando, con essi, a regolare la materia tra le parti; in caso di contrasti le previsioni del presente Atto prevalgono su quelle degli Atti di sua esecuzione, salvo diversa espressa volontà derogatoria delle parti manifestata per iscritto.

***AGENZIA**

*Sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs 82/05 e s.m.i.

***IL FORNITORE**

*Sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs 82/05 e s.m.i.

Bologna, li /..... /.....

Numero	Lotto	Voce	CODICE CIG	DESCRIZIONE CODICE REGIONALE	UM OGGETTO INIZIATIVA	CODIFICA ARTICOLO FORNITORE	DENOMINAZIONE ARTICOLO FORNITORE	PREZZO OFFERTO PER UM IVA ESCLUSA	CONFEZIO NAMENTO		RAGIONE SOCIALE PRODUTTORE	CONFEZIO DI NAMENTO PRIMARIO	CONTENUTO DI UM PER CONFEZION E
									PEZZI PER CONFEZIONAMENTO MINIMO DI VENDITA	MINIMO DI IVA ESCLUSA IVA (%)			
1			62815979D2	L1.1 - ASCIUGAMANO IN ROTOLO DI CARTA RICICLATA	m	482748	ROTOLO ASCIUGAMANI 2 VELI	€ 0,0153	12 rotoli	11,93 22%	Panadayle Mapedo	12 rotoli	780
1			62815979D2	L1.2 - ASCIUGAMANO SPIRALE CARTA RICICLATA	m	410345	ROTOLO ASCIUGAMANI A SPIRALE ECOLABEL	€ 0,0125	6 rotoli	10,50 22%	Panadayle Mapedo	6 rotoli	840
1			62815979D2	L1.3 - BASTONCINI NETTAORECCHIE IN COTONE BIODEGRADABILE	PEZZO	720402	BASTONCINI NETTAORECCHIE	€ 0,0046	4800 pezzi	22,08 22%	Panadayle Mapedo	200 pezzi	4800
1			62815979D2	L1.4 - BOBINA DI CARTA IN PURA OVATTA DI CELLULOSA STRAPPO ESTERNO	m	306099	BOBINA IND.LE PURA OVATTA 800 STRAPPI	€ 0,0172	2 rotoli	9,80 22%	Panadayle Mapedo	2 rotoli	570
1			62815979D2	L1.5 - BOBINA DI CARTA RICICLATA STRAPPO ESTERNO	m	306080	BOBINA IND.LE OVATTA RICICL. 800 STRAPPI	€ 0,0165	2 rotoli	7,92 22%	Panadayle Mapedo	2 rotoli	480
1			62815979D2	L1.6 - BOBINA DI CARTA A SECCO	m	425720	BOBINA CARTA A SECCO	€ 0,0731	2 rotoli	17,98 22%	Panadayle Mapedo	2 rotoli	246
1			62815979D2	L1.7 - CARTA A SECCO IN FORMATI	PEZZO	425401	CARTA A SECCO IN FORMATI	€ 0,0265	1000 pezzi	26,50 22%	Panadayle Mapedo	50 pezzi	1000
1			62815979D2	L1.8 - CARTA ASCIUGAMANI PIEGATA A "V", PER DISTRIBUTORI IN CARTA RICICLATA	PEZZO	416520	ASC PIEGATI A "V" 1 VELO	€ 0,0030	6000 pezzi	18,00 22%	Cartiera Casalino	250 pezzi	6000
1			62815979D2	L1.9 - CARTA ASCIUGAMANI PIEGATA A "V", PER DISTRIBUTORI IN PURA OVATTA DI CELLULOSA	PEZZO	416519	ASC PIEGATI A "V" 2 VELI	€ 0,0041	5280 pezzi	21,65 22%	Cartiera Casalino	220 pezzi	5280
1			62815979D2	L1.10 - CARTA ASCIUGAMANI PIEGATA A "Z", PER DISTRIBUTORI IN CARTA RICICLATA	PEZZO	416996	ASC INTERCALATI A "Z" MONOVELO	€ 0,0037	3750 pezzi	13,88 22%	Cartiera Casalino	150 pezzi	3750
1			62815979D2	L1.11 - CARTA ASCIUGAMANI PIEGATA A "Z", PER DISTRIBUTORI IN PURA OVATTA DI CELLULOSA	PEZZO	416990	ASC INTERCALATI A "Z" 2 VELI PURA CELL	€ 0,0047	3750 pezzi	17,63 22%	Cartiera Casalino	150 pezzi	3750
1			62815979D2	L1.12 - CARTA ASCIUGAMANI PIEGATA A "C" IN PURA OVATTA DI CELLULOSA	PEZZO	411010	ASC PIEGATI A "C" PURA CELL 2 VELI	€ 0,0063	2880 pezzi	18,14 22%	Cartiera Casalino	120 pezzi	2880
1			62815979D2	L1.13 - CARTA ASCIUGAMANI PIEGATA A "C" IN CARTA RICICLATA	PEZZO	411000	ASC PIEGATI A "C"RICICL MONOVELO	€ 0,0033	3600 pezzi	11,88 22%	Cartiera Casalino	150 pezzi	3600
1			62815979D2	L1.14 - CARTA IGIENICA IN ROTOLI MAXI IN CARTA RICICLATA	m	121808	CARTA IGIENICA JUMBO ECOLABEL	€ 0,0042	6 rotoli	11,34 22%	Panadayle Mapedo	6 rotoli	2700
1			62815979D2	L1.15 - CARTA IGIENICA IN ROTOLI MAXI PURA OVATTA DI CELLULOSA	m	121909	CARTA IGIENICA MAXI PURA CELL ECOLABEL	€ 0,0054	6 rotoli	12,96 22%	Panadayle Mapedo	6 rotoli	2400
1			62815979D2	L1.16 - CARTA IGIENICA IN ROTOLI MEDI IN CARTA RICICLATA	m	121908	CARTA IGIENICA MINI RICICL ECOLABEL	€ 0,0042	12 rotoli	13,36 22%	Panadayle Mapedo	12 rotoli	3180
1			62815979D2	L1.17 - CARTA IGIENICA IN ROTOLI MEDI PURA OVATTA DI CELLULOSA	m	122809	CARTA IGIENICA MINI PURA CELL ECOLABEL	€ 0,0054	12 rotoli	12,96 22%	Panadayle Mapedo	12 rotoli	2400
1			62815979D2	L1.18 - CARTA IGIENICA IN ROTOLI PICCOLI IN CARTA RICICLATA	m	122678	CARTA IGIENICA ROTOLI PICCOLI ECOLABEL	€ 0,0049	60 rotoli	16,17 22%	Santa Caterina	4 rotoli	3300
1			62815979D2	L1.19 - CARTA IGIENICA IN ROTOLI PICCOLI PURA OVATTA DI CELLULOSA	m	122668	CARTA IGIENICA ROTOLI PICCOLI PURA CELL	€ 0,0058	60 rotoli	19,14 22%	Santa Caterina	4 rotoli	3300
1			62815979D2	L1.20 - CARTA IGIENICA INTERFOGLIATA IN CARTA RICICLATA	PEZZO	AV.1118107	CARTA IGIENICA INTERCALATA ECOLABEL	€ 0,0019	9000 pezzi	17,10 22%	Paper Divipac	225 pezzi	9000
1			62815979D2	L1.21 - FAZZOLETTI MONOUSO DA NASO IN PURA OVATTA DI CELLULOSA	PEZZO	L843060	FAZZOLETTI STRONG	€ 0,0084	2160 pezzi	18,14 22%	Lucart spa	90 pezzi	2160
1			62815979D2	L1.22 - FOGLIO COPRIWATER	PEZZO	803323	FOGLI COPRIWATER	€ 0,0164	1500 pezzi	24,60 22%	Scatolificio del Garda	150 pezzi	1
1			62815979D2	L1.23 - SACCHETTO PER ASSORBENTI FEMMINILI	PEZZO	721650	SACCHETTI IGIENICI FEMM.LI STESI	€ 0,0150	1600 pezzi	24,00 22%	Nicoletti spa	50 pezzi	1

1	62815979D2	L1.24 - LENZUOLI A RULLO IN CARTA RICICLATA	m	420564	LENZUOLINO RICICL MONOVELO	€ 0,0274	405 metri	11,10	22%	Panadayle Mapedo	3 rotoli	1
1	62815979D2	L1.25 - DISTRIBUTORI PER BOBINA CARTA	PEZZO	516200	DEVOLGITORE PER ROTOLONI IND.LI	€ 11,9000	1 pezzo	11,90	22%	Steiner System	1 pezzo	1
1	62815979D2	L1.26 - DISTRIBUTORI PER ASCIUGAMANI PIEGATI A C	PEZZO	380391	DISTR. CARTA ASCIUGAMANI PIEGATI	€ 11,9000	1 pezzo	11,90	22%	Steiner System	1 pezzo	1
1	62815979D2	L1.27 - DISTRIBUTORI PER ROTOLO ASCIUGAMANI A SPIRALE	PEZZO	380440	DISTR. CARTA ASCIUGAMANI A SPIRALE	€ 11,9000	1 pezzo	11,90	22%	Steiner System	1 pezzo	1
1	62815979D2	L1.28 - DISTRIBUTORE PER CARTA IGIENICA ROTOLI PICCOLI	PEZZO	385160	DISTR. CARTA IGIENICA ROTOLINO	€ 5,2000	1 pezzo	5,20	22%	Steiner System	1 pezzo	1
1	62815979D2	L1.29 - DISTRIBUTORE PER CARTA IGIENICA ROTOLI MAXI	PEZZO	385001	DISTR CARTA IGIENICA MAXI JUMBO	€ 11,9000	1 pezzo	11,90	22%	Steiner System	1 pezzo	1
1	62815979D2	L1.30 - DISTRIBUTORE PER CARTA IGIENICA INTERFOGLIATA	PEZZO	385083	DISTR CARTA IGIENICA INTERCALATA	€ 11,9000	1 pezzo	11,90	22%	Steiner System	1 pezzo	1
1	62815979D2	L1.31 - DISTRIBUTORE PER SACCHETTI ASSORBENTI	PEZZO	382730	DISTR SACCHETTI IGIENICI	€ 11,9000	1 pezzo	11,90	22%	Steiner System	1 pezzo	1
1	62815979D2	L1.32 - DISTRIBUTORE PER FOGLI COPRIWATER	PEZZO	383320	DISTR FOGLI COPRI WC	€ 11,9000	1 pezzo	11,90	22%	Steiner System	1 pezzo	1
1	62815979D2	L1.33 - DISTRIBUTORE PER LENZUOLI A RULLO	PEZZO	511100	SUPPORTO PER LENZUOLINI	€ 11,9000	1 pezzo	11,90	22%	Steiner System	1 pezzo	1
1	62815979D2	L1-CG.1 - BOBINA DI CARTA IN PURA OVATTA DI CELLULOSA	m	421351	ROTOLO ASC P3 ECOLABEL CELL	€ 0,0255	6 rotoli	30,60	22%	Panadayle Mapedo	6 rotoli	1200
1	62815979D2	L1-CG.2 - BOBINA DI CARTA RICICLATA	m	421380	ROTOLO ASC P3 ECOLABEL RICICL	€ 0,0211	6 rotoli	21,14	22%	Panadayle Mapedo	6 rotoli	1002

NOTE AGENZIA

m

m

pz (bastoncino)

m

m

m

pz

pz (asciugamano)

pz (asciugamano)

pz (asciugamano)

pz (asciugamano)

pz (asciugamano)

pz (asciugamano)

m

m

m

m

m

m

Pz (foglietto)

pz (fazzoletto)

pz (foglio)

pz (sacchetto)

m

pz

pz

pz

pz

pz

pz

pz

pz

pz

m

m

N. Proposta: PDTD-2016-579 del 19/07/2016

Centro di Responsabilità: Direzione Amministrativa

OGGETTO: Adesione alla Convenzione Intercent-ER “per la fornitura di prodotti cartari e detergenti a ridotto impatto ambientale, accessori per comunità ed accessori per la consumazione dei pasti 3” per le sedi Arpae Emilia-Romagna della Direzione Generale, della Direzione tecnica e della Sezione Provinciale di Bologna.

PARERE CONTABILE

Il sottoscritto Dott. Bacchi Reggiani Giuseppe, Responsabile dell'Area Bilancio e Controllo Economico, esprime parere di regolarità contabile ai sensi del Regolamento Arpa sul Decentramento amministrativo.

Data 19/07/2016

Il Responsabile dell'Area Bilancio e
Controllo Economico
